

Penale Sent. Sez. 1 Num. 42718 Anno 2019

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udiienza: 13/09/2019

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA

SOC. COOP.

avverso l'ordinanza del 29/01/2019 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/sentite le conclusioni del PG

*F. Lipusole, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;*

*RM*

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2019 il GIP del Tribunale di Caltanissetta - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza proposta da Stefano nella qualità di legale rappresentante della Soc. Cooperativa Agricola Ortoflorofrutticola / (da ora in avanti tesa ad ottenere la imputazione a carico dell'erario di una voce di spesa (per euro 33.000 circa) relativa al coadiutore Letterio .

1.1 In motivazione si rappresenta che, pur in presenza di restituzione del bene oggetto di sequestro, la spesa non è tra quelle da porsi a carico dell'erario, posto che «il dott. già coadiutore dell'amministratore giudiziario, era stato assunto dalla società in sequestro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa». Le spese per la sua remunerazione sono pertanto da ritenersi quali spese necessarie o utili per la conservazione del bene.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - la soc. a mezzo del legale rappresentante.

2.1 Al primo ed unico motivo, dopo una breve premessa in fatto, si deduce erronea applicazione dell'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011 e vizio di motivazione.

Si rappresenta *in primis* che l'odierna decisione è frutto dello 'stralcio' della voce relativa al proveniente da una precedente procedura esecutiva nel cui ambito - a seguito di decisione di annullamento con rinvio emessa dalla IV Sezione di questa Corte di Cassazione - era stato posto a carico dell'erario il compenso dell'amministratore giudiziario e di altri coadiutori, in virtù della intervenuta restituzione del bene in sequestro.

Da ciò la considerazione per cui la decisione di rigetto si pone in contrasto con i principi stabiliti - proprio nella vicenda in esame - dalla Sezione IV.

Si contesta, in particolare, la qualificazione - operata dal GIP - delle spese come 'necessarie o utili per la conservazione del bene', trattandosi di spese sostenute per un coadiutore dell'amministratore giudiziario.

Andava applicato, pertanto l'art. 42 co.3 del d.lgs. n.159 del 2011 nella parte in cui detta disposizione prevede la imputazione di tali spese a carico dello Stato.

-----

RM

3. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.

3.1 Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che - come testualmente affermato nel corpo dell'art. 42 d.lgs. n.159 del 2011 - le spese per i compensi spettanti all'amministratore giudiziario, così come quelle sostenute (dall'amministratore giudiziario) per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestro vadano poste a carico dello Stato.

Ciò deriva dal generale principio per cui l'avvenuto spossessamento del privato - con gestione giudiziaria del bene sequestrato - non può e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprietà che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare questa Corte di legittimità ha più volte affermato che (v. tra le molte Sez. I n. 46043 del 23.10.2014, rv 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto - seguendo la soccombenza - vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche Sez. 1<sup>a</sup> civ. n. 8967 del 26.6.2001, rv 547730).

In caso di restituzione i costi dell'amministrazione - intesi quale compenso dell'amministratore + spese sostenute da costui per i coadiutori - vanno dunque scorporati e, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati a carico dello Stato.

3.2 Il caso in esame tuttavia si caratterizza per una particolare condizione relativa alla posizione del dott. [redacted] evidenziata dal giudice dell'esecuzione e rappresentata dalla esistenza di un contratto di collaborazione intervenuto tra tale soggetto e l'ente in sequestro, in costanza di procedura.

Si tratta di un aspetto rilevante e non oggetto di preclusione processuale - come adombrato dal ricorrente -, posto che la posizione del dott. [redacted] era stata 'stralciata' dalla precedente decisione proprio in virtù della necessità di comprendere da quale soggetto il [redacted] fosse stato retribuito.

Al contempo, l'esame della posizione sostanziale del dott. [redacted] - per come operato dal giudice della esecuzione - appare effettivamente sommario e non conforme a taluni principi di diritto che vanno, pertanto, riaffermati.

3.3 La posizione del coadiutore è prevista e regolamentata dall'art. 35 co. 4 del d.lgs. n.159 del 2011.

Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l'amministratore giudiziario - in caso di gestioni complesse - può porre al suo servizio, organizzando - sotto la propria responsabilità - un ufficio di coadiuzione.

La legge vigente (con *nova* inseriti dalla l. n. 161 del 17.10.2017) prevede che detta scelta venga comunicata al giudice procedente con «autorizzazione» da parte

RW

del medesimo e prevede un regime di incompatibilità (art. 35 co.4 *bis* del medesimo d.lgs.) anche per i coadiutori.

Appare dunque evidente, al di là della miglior articolazione dell'istituto derivante dalle modifiche normative intervenute nel 2017, che il «coadiutore» è un soggetto che collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria.

La sua retribuzione - nella dimensione normativa - è a carico dell'amministratore giudiziario, sotto forma di 'spesa sostenuta' (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42 co.3 d.lgs. n.159 del 2011).

Da ciò deriva che lì dove il soggetto in esame venga «assunto» dalla società in sequestro perde la qualifica di coadiutore dell'amministratore giudiziario, non essendo prevista dalla legge simile modalità operativa.

3.4 Occorre, a questo punto, precisare che nel caso in esame:

a) non è stato oggetto di verifica da parte del giudice della esecuzione il momento della contrattualizzazione del dott. \_\_\_\_\_ nel senso che ben potrebbe essere avvenuta la stipula di tale contratto in un momento avanzato della gestione, con la (prima) conseguenza della necessaria 'scissione' delle fasi storiche ai fini di imputazione dei pagamenti;

b) non stato è oggetto di verifica da parte del giudice della esecuzione la avvenuta - o meno - autorizzazione alla assunzione del dott. \_\_\_\_\_ da parte della autorità procedente, così come la tipologia di attività svolta dal medesimo in epoca posteriore alla sottoscrizione del contratto.

3.5 Tali verifiche appaiono indispensabili - in sede di merito e previo annullamento con rinvio - al fine di decidere sulla domanda della \_\_\_\_\_ per le ragioni che seguono.

Da un lato è lo stesso provvedimento impugnato ad indicare il dott. \_\_\_\_\_ come «già coadiutore», il che lascia intravedere l'esistenza di un primo periodo, in cui le spese sono da porsi a carico dell'erario.

Dall'altro, va affermato che l'esame del rapporto contrattuale e delle sue modalità concrete deve infatti escludere - al fine di mantenere la adottata qualificazione della fase contrattuale in termini di 'spese necessarie per la conservazione dei beni' - che il contratto *de quo* abbia avuto natura simulatoria.

Lì dove, in altri termini, la condizione del \_\_\_\_\_ sia rimasta, in termini fattuali, quella di coadiutore dell'amministratore giudiziario, appare evidente la necessaria riconsiderazione - ora per allora - dei compensi percepiti dal \_\_\_\_\_ in termini di 'spese sostenute dall'amministratore', non potendosi pretendere di far derivare un

127

onere a carico della società (una volta rientrata *in bonis*) da una illegale forma di contrattualizzazione del coadiutore.

Va pertanto disposto, nei sensi e per le finalità sinora indicate, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Caltanissetta.

Così deciso il 13 settembre 2019